

Aderiscono all'Osservatorio

Associazione degli Industriali della
Provincia di Bologna

Collegio dei Costruttori Edili ed
Imprenditori Affini della
Provincia di Bologna

Confederazione Nazionale dell'Arti-
giano e della Piccola Impresa
Associazione Provinciale di Bologna

Azienda Usl Città di Bologna
Servizio di Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

Azienda Usl Città di Bologna - Servi-
zio Impiantistico - Antinfortunistico

Azienda Usl Bologna Nord

Azienda Usl Bologna Sud

Azienda Usl Imola

Comando dei Vigili del Fuoco
di Bologna

Direzione Provinciale del Lavoro di
Bologna - Servizio Ispezione del lavoro

INAIL Bologna

ISPESL Dipartimento di Bologna

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bologna

Partecipano

l'Avv. Emilio Pascale ed
il Dr. Guido Scarascia

il Dr. Carmine Preziosi ed
il Dr. Lorenzo Desole

l'Arch. Paolo Paoloni

il Dr. Villiam Alberghini

l'Ing. Mariano Montefusco

il Dr. Giuseppe Barbieri

la D.ssa Venere Pavone

il Dr. Giampiero Mancini ed
il Dr. Giuliano Marchetto

l'Ing. Tolomeo Litterio e
l'Ing. Mario Prince

l'Ing. Camillo Agostinone

il Dr. Rinaldo Rinaldi

il Dr. Giancarlo Caratini

l'Ing. Roberto Padovani

626 E DINTORNI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

“Osservatorio per la prevenzione negli ambienti di lavoro”

PRESENTAZIONE

L'Osservatorio per la prevenzione negli ambienti di lavoro è nato nell'autunno del 1997, su iniziativa dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, quale sede permanente di confronto fra soggetti interessati all'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di contribuire al consolidarsi, in materia, di un atteggiamento comune a tutto il territorio.

All'iniziativa aderiscono l'Associazione degli Industriali di Bologna, tutte le Aziende USL della Provincia, e per esse i relativi S.P.S.A.L. (Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro), il Comando dei Vigili del Fuoco, la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro, l'I.N.A.I.L., l'I.S.P.E.S.L., il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e l'Ordine degli Ingegneri di Bologna.

Con la piena attuazione del Decreto Legislativo 626/94 (e successive modifiche) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le imprese di tutti i settori debbono affrontare - impegnando significative risorse - oneri ed adempimenti tra i quali basta citare la valutazione dei rischi e l'adozione delle conseguenti misure; l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e la nomina del suo responsabile; gli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Alle normative in questione sono collegate altre disposizioni di legge finalizzate a realizzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento a determinati aspetti (sicurezza delle macchine) o settori (cantieri per nuove costruzioni anche industriali o ristrutturazioni e attività estrattive).

Già in sé lo sforzo richiesto è significativo; ad esso si aggiungono difficoltà interpretative ed applicative legate all'incertezza del quadro legislativo di riferimento, alle difformità di valutazione da parte degli organi di controllo con la possibilità di un ampio contenzioso, all'accresciuto volume degli adempimenti burocratici da padroneggiare.

Con l'obiettivo di individuare indirizzi condivisi e di perseguire, nel rapporto fra aziende ed organi di vigilanza, e fra gli stessi, uniformità di comportamenti sul territorio, l'Osservatorio, composto da tutte le parti in causa, animate dalla

stessa logica di prevenzione e riduzione delle aree di rischio, discute e definisce orientamenti sui dubbi interpretativi o di ordine applicativo concernenti problematiche di interesse generale sollevate dalle aziende aderenti all'Assindustria, al Collegio dei Costruttori Edili e alla C.N.A di Bologna.

Il presente "Quaderno" contiene gli Orientamenti definiti dall'Osservatorio sui quesiti ad esso sottoposti tra l'altro nelle seguenti materie: D.Lgs.626/94 e successive modifiche; prevenzione incendi; assicurazione infortuni, igiene del lavoro, accertamenti sanitari, direttiva "cantieri", normative tecniche di sicurezza, ecc., nonché gli esiti degli approfondimenti effettuati da un Gruppo di lavoro, costituito da membri dell'Osservatorio, sugli obblighi formativi per il datore di lavoro che può ed intende assumere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di pronto soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione.

Con cadenza periodica si sono alternate presso l'Assindustria:

- riunioni dell'Organismo, per l'esame, l'approfondimento e la definizione di questioni problematiche poste da responsabili aziendali della sicurezza
- riunioni con gruppi di Aziende su questioni di comune interesse delle stesse
- incontri con tutte le Aziende in momenti seminari, come quelli del 7 aprile 1998, nel corso del quale sono stati distribuiti ed illustrati i primi esiti delle attività svolte e del 4 novembre 1998 sui "depositi di oli minerali".

Con questo modo di operare l'Osservatorio, attraverso tutti i componenti, ha confermato la propria disponibilità al confronto sui temi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche mediante la discussione con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e l'apertura al contributo dialettico delle Aziende.

INDICE

Parte Prima - Orientamenti definiti

D.LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Quesito n. 1	Registro esposti ad agenti cancerogeni	Pag. 15
» n. 2	Nomina R.S.P.P. - Gruppo di società	» 15
» n. 3	Nomina R.S.P.P. - Variazioni	» 15
» n. 4	Nomina R.S.P.P. - Trasferimento azienda o unità produttiva	» 16
» n. 5	Delega - Nomina R.S.P.P. e Valutazione rischi	» 16
» n. 6	Delega - Comunicazione ad AUSL e Direzione Lavoro	» 16
» n. 7	Obblighi formativi per il R.L.S.	» 17
» n. 8	Cartelle sanitarie	» 17

D.LGS.277/91

» n. 9	Registro esposti al rumore	» 17
--------	----------------------------	------

PREVENZIONE INCENDI

» n. 10	Uscite di emergenza	» 18
» n. 11	Estintori	» 19
» n. 12	Impianti ed estintori ad halon	» 20
» n. 13	Addetti al servizio antincendio	» 20
» n. 14	Responsabile antincendi	» 20

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

» n. 15	Riduzioni sul tasso di premio INAIL	» 21
	“Norma Premiale” - Disciplina generale	» 21
	“Norma Premiale” - Edilizia	» 22

Quesito n. 16	Riduzioni sul tasso di premio INAIL Verifiche ispettive	Pag. 23
» n. 17	Calcolo della percentuale di infortunio	» 24
	SICUREZZA MACCHINE ED IMPIANTI	
» n. 18	Verifica impianti messa a terra	» 25
» n. 19	Cessione di macchine usate	» 25
» n. 20	Protezione dalle scariche atmosferiche	» 26
	IGIENE DEL LAVORO/PREVENZIONE	
» n. 21	Notifiche art. 48 DPR 303/56 Ricorrenza obbligo	» 28
» n. 22	Notifiche art. 48 DPR 303/56 Modalità	» 28
» n. 23	Esposizione a benzene e dermatiti	» 28
» n. 24	Accertamenti sui lavoratori	» 29
» n. 25	Camera di medicazione	» 29
	D.LGS. 494/96 (CANTIERI)	
» n. 26	Notifica	» 29
» n. 27	Appalti di lavori pubblici	» 29
» n. 28	Piano di sicurezza	» 31
» n. 29	Campo di applicazione	» 31
» n. 30	Pluralità di lavori edili	» 32
	REGISTRO INFORTUNI	
» n. 31	Modalità di tenuta	» 33
	RESPONSABILITA' E SANZIONI	
» n. 32	Società in nome collettivo	» 33

Quesito n. 33	Regolarizzazione spontanea	Pag. 33
Allegato 1	- Impianto scariche atmosferiche - Schema riepilogativo	» 35
Allegato 2	- Art. 48 D.P.R. 303/56 - Notifiche	» 36
Allegato 3	- Regolarizzazione spontanea - Sentenza Corte Costituzionale n. 19/98	» 38

Parte Seconda

Riepilogo degli obblighi formativi per il datore di lavoro che può ed intende assumere direttamente i compiti del R.S.P.P., di pronto soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione (D. Lgs.626/94 e successive modifiche - Art.10, comma 1 e Allegato I)

OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO

Che si nomina <u>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</u>		» 45
Che provvede direttamente all'attività di <u>Pronto soccorso</u>		» 46
Che svolge direttamente i compiti di <u>Prevenzione incendi ed evacuazione</u>		» 47
Classificazione dei luoghi		
Attività a rischio di incendio basso		» 47
Attività a rischio di incendio medio		» 48
Attività a rischio di incendio elevato		» 50
Prospetto Riepilogativo degli obblighi formativi per il datore di lavoro		» 52
Normativa di riferimento alla Parte Seconda		» 53
Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, N. 626		» 53
<i>Attuazione della Direttiva 89/391 CEE e 7 Direttive Collegate - Testo Coordinato con il D.Lgs. 19 Marzo 1996 N. 242, di modifica.</i>		
Decreto Interministeriale 10 marzo 1998		» 55
<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza</i>		

nei luoghi di lavoro.

Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Pag. 59

Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività » 67

Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3 » 71

Decreto interministeriale 16 gennaio 1997 » 72

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 » 72

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco.

TABELLA A

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi (art. 36, lett. a) del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547). » 75

TABELLA B


Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazioni ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b) del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547). » 79

D.M. 16 febbraio 1982 » 80

Modificazioni del d.m. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA L. 26 LUGLIO 1965, N. 966). » 81

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 <i>Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della l. 16 aprile 1987, n. 183</i>	Pag. 93
Legge 28 novembre 1996, n. 609 <i>Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto</i>	» 95



PARTE PRIMA

Orientamenti definiti

D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

REGISTRO ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI

1. *In mancanza dei modelli ministeriali del registro degli esposti agli agenti cancerogeni, su quale documentazione vanno fatte le annotazioni di cui all'art.70, 1° comma del D.Lgs.626/94?*

Nelle more dell'adozione del modello ministeriale - la cui bozza è stata esaminata tra gli altridal coordinamento tecnico delle Regioni - gli elementi descritti dalla citata disposizione devono essere registrati senza attenersi a particolari formalità.

NOMINA R.S.P.P. gruppo di società

2. *Nell'ipotesi di Gruppo di società con capogruppo avente poche decine di dipendenti e società controllata con unità principale di oltre 200 dipendenti, entrambe ubicate nello stesso stabile, quest'ultima, a seguito di dimissioni del proprio R.S.P.P. può nominare come R.S.P.P. "interno" un dipendente (R.S.P.P.) della prima?*

La circolare del Ministero del Lavoro n. 73/97, con riferimento all'ipotesi di "più unità produttive, tutte afferenti ad una unica azienda centrale", precisava che "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato, per dette unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda centrale", aggiungendo altresì che "a maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda".

Se per "gruppo di società" si intende un insieme di società, fra di loro collegate, ma giuridicamente distinte, ciascuna quindi con un proprio "datore di lavoro", nel caso in questione si tratta della nomina di un R.S.P.P. esterno. Quest'ultima, per un'azienda industriale con più di 200 dipendenti, non è ammessa in quanto espressamente esclusa dall'art. 8 comma 5 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

NOMINA R.S.P.P. variazioni

3. *E' obbligatorio comunicare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. di competenza ed alla Direzione Provinciale del Lavoro le variazioni intervenute nelle comunicazioni di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei seguenti casi:*

- *variazione della ragione sociale*
- *variazione della sede*
- *variazione del nome del R.S.P.P.?*

La comunicazione della variazione di ragione sociale e di sede, fatta eccezione in quest'ultimo caso per la notifica di cui all'art.48 del D.P.R. 303/56, non è obbligatoria ma opportuna in quanto utile alla conservazione di un archivio aggiornato delle comunicazioni di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

E' sicuramente obbligatoria la comunicazione della variazione del nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

NOMINA R.S.P.P.
trasferimento azienda
o unità produttiva

4. Nel caso di trasferimento di un'azienda o unità produttiva nel territorio di competenza di altra Azienda U.S.L., a questa deve essere data comunicazione del nome del R.S.P.P.?

Deve essere informata del trasferimento anche l'Azienda U.S.L. di precedente appartenenza?

Si ritiene obbligatoria la comunicazione del nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'A.U.S.L. competente territorialmente, nel caso di provenienza dal territorio di competenza di altra A.U.S.L. L'informazione dell'avvenuto trasferimento all'A.U.S.L. di precedente appartenenza rientra nelle comunicazioni non obbligatorie ma opportune al fine dell'aggiornamento dell'archivio delle comunicazioni di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

DELEGA - nomina
R.S.P.P. e valutazione
rischi

5. La nomina del R.S.P.P. e la sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi, effettuate da dirigente delegato sono valide anche dopo il D.Lgs.242/96 che riserva tali adempimenti al "datore di lavoro"?

Gli atti della designazione del R.S.P.P. e della sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 comma 2 sono tra gli adempimenti non delegabili (v. art.1 comma 4 ter D.Lgs.626/94 e successive modifiche).

DELEGA comunica-
zione ad A.U.S.L. e
Direzione Lavoro

6. La sottoscrizione da parte del "datore di lavoro" è tassativa solo per l'atto della nomina del R.S.P.P., e non anche per la lettera con cui si comunica tale nomina all'A.U.S.L. e alla Direzione del lavoro, che

può essere quindi sottoscritta da altre figure aziendali?

Ai sensi del D.Lgs.626/94 e successive modifiche, sono tassativi e a carico del datore di lavoro:

- a) le comunicazioni all'Ispettorato del lavoro (ora Direzione provinciale del lavoro - Servizio di Ispezione del lavoro) ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, previste dall'art. 8, comma 11;
- b) la tenuta in azienda degli atti di nomina formale.

**OBBLIGHI
FORMATIVI PER
IL R.L.S.**

7. In caso di dimissioni di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o di rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria della quale facciamo parte gli R.L.S., il datore di lavoro deve provvedere alla formazione anche dei nuovi rappresentanti?

La risposta non può che essere affermativa, anche tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22.6.95 tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil.

**CARTELLE
SANITARIE**

8. Nel caso di un'azienda con più stabilimenti in Italia, uno dei quali cessa l'attività, chi deve tenere in custodia le cartelle sanitarie degli ex dipendenti, ai quali è stata consegnata al momento del licenziamento copia del documento, ai sensi dell'art.4, comma 8, del D.Lgs.626/94?

Nel caso in questione, le cartelle sanitarie vanno tenute nella Sede dell'Azienda, presso la quale può essere effettuata la vigilanza relativamente agli adempimenti nei confronti dei lavoratori dello stabilimento cessato.

In caso di richiesta da parte dell'interessato, le cartelle possono essere successivamente consegnate al medico competente dell'azienda presso la quale il lavoratore si sia reimpiegato.

Può altresì ricorrere la fattispecie in cui sia tutta l'Azienda - e non un solo stabilimento - a cessare l'attività. In tal caso, le cartelle saranno custodite "con salvaguardia del segreto professionale" dal soggetto tenuto per legge alla conservazione dei documenti aziendali.

In caso di fallimento, tale soggetto è identificabile con il curatore fallimentare il quale, al termine del procedimento fallimentare, potrà restituire le cartelle sanitarie ai lavoratori intestatari.

D.LGS.277/91

**REGISTRO ESPOSTI
AL RUMORE**

9. Il registro degli esposti al rumore di cui agli art.4, comma 1, lett. q) e 49 del D.Lgs.277/91 deve essere tenuto secondo un modello prestabilito e, in caso di risposta negativa, quali elementi devono essere registrati

e con quali modalità?

Non è stato ancora emanato il D.P.C.M. previsto dal D.Lgs. 277/91, per la determinazione di modelli e modalità di tenuta di registri indicanti, tra l'altro, livelli di esposizione ed elenchi di lavoratori addetti "nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa)".

Questo fatto non esime il datore di lavoro dall'obbligo di registrazione, senza particolari formalità, degli elementi di identificazione dei soggetti esposti: nome, cognome, codice fiscale, data di inizio dell'esposizione (o della prima misurazione da cui essa sia stata rilevata) e causa della stessa (mansione e/o lavorazione), oltre ai suddetti livelli di esposizione.

PREVENZIONE INCENDI

USCITE D'EMERGENZA

10. Il requisito riguardante la larghezza delle uscite di emergenza per locali (nel caso di specie in attività ante 1.1.93) è quello della conformità alla normativa antincendio: come si coordinano le due discipline?

Il 7 ottobre 1998 è entrato in vigore il D.M.10.3.1998 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), emanato in attuazione dell'art.13, comma 1, del D.Lgs.626/94, e successive modifiche, che stabilisce i "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'art. 3 del decreto stabilisce, sulla base della valutazione del rischio d'incendio, i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realtà aziendale.

Tra di esse vi è la realizzazione delle vie ed uscite di emergenza, i cui requisiti di conformità sono indicati dall'allegato III.

Nel fare rinvio ai contenuti di tale allegato, si riporta di seguito stralcio della circolare n. 16 dell'8 luglio 1998 del Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale (pubblicata sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998).

"Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare

concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art.13 del D.P.R. n. 547 del 1955 così come modificato dall'art.33 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e precisamente:

- comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;

- comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;

- comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.

Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

E' fatto salvo comunque il disposto dell'art.13, comma 13, del D.P.R. n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993.

Il comma 2 dell'art.3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Tale disposto vuole significare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998.

Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.

Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi".

ESTINTORI

11. Quali sono gli estintori da sostituire entro la fine del 1998?

L'obbligo di sostituzione vigente dal 20.1.99 riguarda gli estintori portatili i cui prototipi non siano stati dichiarati di tipo approvato a norma del D.M.20.12.1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Essi dovevano essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.

Per tali estintori vigeva già il divieto di costruzione e commercializzazione dall'1.1.1990.

**IMPIANTI ED
ESTINTORI AD
HALON**

12. Quali norme hanno vietato l'utilizzo dell'Halon negli impianti antincendio e negli estintori portatili ?

Si tratta in particolare della Legge n. 179 del 16.6.1997, che rimanda alla Legge n. 549 del 28.12.1993, e al Decreto del Ministero dell'Ambiente 26.3.96. Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1999 (G.U. n. 100 del 30/4/1999) dispone il rinvio al 31 dicembre 2000 del termine per la dismissione dei gas halons. Il termine era precedentemente fissato al 31 dicembre 1998 dal D.M. 26 marzo 1996. Il decreto dispone che la proroga non si applichi se, dopo il 31 marzo 1996, ha avuto luogo una ricarica o un collaudo dell'apparecchio e dell'impianto contenente halons e che i detentori di halons invino entro 60 giorni ai Ministri dell'ambiente e dell'industria una relazione illustrativa sul programma di dismissione.

**ADDETTI AL
SERVIZIO
ANTINCENDIO**

13. Gli adempimenti relativi alla designazione e alla formazione aggiuntiva dei lavoratori addetti a compiti speciali sono dovuti anche in caso di attività "non compresa nelle tabelle A o B del D.P.R. 689/59 o nell'Elenco allegato al D.M.16.2.82" (e quindi non soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco)?

La legge non prevede eccezioni agli obblighi in questione.

In particolare per la formazione, deve essere tenuto conto del livello di rischio presente in azienda (alto, medio, basso).

Per quanto riguarda la formazione antincendio e per le emergenze, tali obblighi devono essere osservati nei limiti di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'interno del 10.3.1998 sui "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (in vigore dal 7.10.1998).

**RESPONSABILE
ANTINCENDI**

14. Quali sono le attribuzioni e le responsabilità (eventualmente penali) della persona nominata "Responsabile antincendi", come nel caso di un preposto ad un albergo?

Il D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, il Decreto del ministero dell'Interno 10.3.1998 sui "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed altre normative specifiche hanno individuato in forma "tipica" figure e compiti in materia di prevenzione incendi.

Se invece manca una specifica norma applicabile al caso di specie, occorre verificare in concreto le attribuzioni di poteri o l'esistenza di una delega.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

RIDUZIONI TASSO DI PREMIO INAIL

15. Quali sono le possibilità per le aziende di ottenere “sconti” sul tasso di premio INAIL, a seguito di buon andamento infortunistico ed investimenti in sicurezza?

Allo stato attuale le possibilità sono le seguenti:

a) Oscillazione annuale del premio di cui all'art.20, p.3, del D.M. 18.6.88. L'oscillazione può essere in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali quale risulta dal tasso specifico aziendale, con oscillazione aggiuntiva fino a 15% in relazione anche all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Ai sensi del successivo p.4, il datore di lavoro, qualora non sia stata applicata la riduzione massima del 15% del tasso medio, può fare un'ulteriore istanza, motivata con la specificazione delle effettive misure poste in atto ai fini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento cui si riferisce l'istanza suddetta.

b) Per le aziende che avviano un'attività, per i primi due anni, la riduzione fissa del 15% può essere applicata in relazione all'effettiva situazione per quanto riguarda il rispetto delle norme suddette.

c) Benefici connessi all'osservanza, alle scadenze fissate, delle disposizioni previste dal D. Lgs 626/94 in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, secondo il regime di cui alla c.d. “norma premiale” riepilogato di seguito.

“Norma premiale”
Disciplina generale

DISCIPLINA GENERALE

FONTE

D.M. 18/3/1996

BENEFICIO

riduzione dall'1.1.1997 per un triennio in via sperimentale del tasso di premio INAIL del 5% in favore delle imprese con meno di sedici addetti e classificate ad un tasso di tariffa superiore al 30 per mille, che risultino essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni previste dal D. Lgs 626/94 in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

AZIENDE INTERESSATE:

TUTTE sino a 15 addetti per singola posizione assicurativa che abbiano inizia-

to l'attività entro il 2.1.1995.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

ogni soggetto assicurato ad esclusione di:

- dei titolari artigiani
- dei partecipanti ad impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Cod. Civ.
- degli associati in partecipazione

salvo che gli stessi prestino la propria attività insieme ad altri soggetti assicurati (dipendenti, apprendisti, CFL, coadiuvanti familiari, soci anche artigiani). Lo sconto è aggiuntivo alle altre procedure di aggiornamento del tasso di premio aziendale in base all'andamento infortunistico.

ADEMPIMENTI FORMALI:

autocertificazione aziendale entro il 20 febbraio di ogni anno, per il 1999 entro il 16.2.99 (esiste anche un modulo predisposto dall'INAIL).

L'INAIL non esegue direttamente operazioni di verifica ma trasmette agli organi di controllo preposti l'elenco delle ditte beneficiarie.

DECADENZA

l'insussistenza dei requisiti relativi alla classificazione o al numero degli addetti, in qualsiasi momento accertata dall'INAIL o il mancato adeguamento alle disposizioni soprarichiamate in qualsiasi momento accertato dagli Organismi di Vigilanza, con provvedimento definitivo, comportano la decadenza del beneficio per l'intero periodo goduto con ricalcolo del premio e con le relative sanzioni civili ed amministrative previste per le evasioni contributive.

“Norma premiale”
Edilizia

EDILIZIA
FONTE

delibera INAIL n. 1473 del 10.12.1997 e n. 805 dell'11.11.1998 (riduzione dell'1.1.97 per triennio in via sperimentale del tasso di premio INAIL)

BENEFICIO

sconto alle imprese edili titolari di p.a. INAIL da almeno un biennio o che dimostrino di svolgere l'attività anche in più luoghi (cantieri mobili) da almeno un biennio, del 10% del premio dall'1.1.1997 così come citato dai DM 7.5.1997

e 7.8.1997.

In sintesi, in edilizia possono trovare applicazioni i seguenti benefici

Imprese edili sino a 15 addetti = riduzione cumulata con quella generale, pari al 15% del premio

Imprese edili con oltre 15 addetti = riduzione pari al 10% del premio

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

per la sua applicazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- essere in regola con il versamento dei premi assicurativi INAIL (da almeno due anni)

- l'aderenza agli Organismi paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del D.Lgs 626/94; nel caso di entrata in funzione nel corso dell'anno interessato all'agevolazione dell'organismo paritetico, l'agevolazione stessa viene concessa per l'intero anno di riferimento della domanda

- l'osservanza, alle scadenze fissate, delle disposizioni in materia di igiene sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 626/94 e di cui al D.Lgs 494/96 (art. 3).

DECADENZA

l'inosservanza di una delle suddette condizioni - accertata con provvedimento definitivo - comporta la decadenza del beneficio per l'intero triennio anche se accertata successivamente al godimento della riduzione con ricalcolo del premio e con le relative sanzioni civili ed amministrative previste per le evasioni contributive.

E' da notare che in presenza di posizioni assicurative ponderate a più voci di cui una od alcune soltanto relative al settore edile, individuate dai codici ISTAT (ATECO 1991) dal 45.1. al 45.45.2, l'agevolazione premiale edile viene calcolata limitatamente all'incidenza della relativa voce o delle voci riguardanti l'attività edile.

**RIDUZIONI TASSO
INAIL**
Verifiche ispettive

16. Riduzione del 5% del premio INAIL per imprese fino a 16 addetti (15% per l'edilizia):

*** quali sono i criteri per selezionare le imprese da sottoporre a verifica?**

*** quali sono gli elementi da sottoporre a verifica che, se non conformi alle norme, fanno decadere lo sconto?**

La richiesta di applicazione del beneficio non comporta l'attivazione automati-

ca di verifiche ispettive da parte dell'organo di vigilanza.

La decadenza si può manifestare allorquando vi è un accertamento con provvedimento definitivo della violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs.626/94 e dal D.Lgs.494/96. Per provvedimento definitivo si intende l'irrogazione della sanzione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

**CALCOLO
PERCENTUALE
DI INFORTUNIO**

17. Esistono uniformi modalità di calcolo ai fini dell'individuazione delle percentuali di infortunio?

In particolare interessa conoscere quali sono gli elementi da includere nel denominatore con riferimento alle ore lavorabili (ferie, permessi per riduzione di orario, assenze per malattia, infortuni, gravidanza, permessi ed aspettative sindacali, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità per la definizione "uniforme" dei parametri che caratterizzano il fenomeno infortunistico si può utilizzare la norma UNI 7249. Con riferimento ai diversi elementi si può precisare quanto segue:

ADDETTI

Gli addetti riportati in banca dati sono OPERAI - ANNO, che con riferimento ad un determinato anno, sono stati calcolati facendo, per ciascuna Posizione Assicurativa, il seguente rapporto:

AMMONTARE RETRIBUZIONI denunciate

Retribuzione media giornaliera * 300

Per le aziende artigiane, oltre agli operai - anno, sono indicati il numero degli autonomi (titolari, familiari e soci) calcolati tenendo conto dei mesi lavorati; ciò vuol dire che 2 autonomi che nell'anno hanno lavorato ciascuno per 6 mesi vengono considerati come un solo autonomo che ha lavorato 12 mesi.

FREQUENZA RELATIVA

Il dato si riferisce alla media 1995/97 ed è per 1000 addetti. Esso scaturisce dal rapporto:

$$\frac{\text{Numero eventi indennizzato} * 1000}{\text{Numero di addetti}}$$

Nel "Numero eventi indennizzato" sono ricompresi i casi di: Inabilità temporanea + inabilità permanente + morte.

SICUREZZA MACCHINE ED IMPIANTI.

VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA

18. *La verifica periodica e “ad intervalli non superiori a due anni” degli impianti di messa a terra, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 547/55 e dell’art.1 del D.M. 12.9.1959 è affidata al datore di lavoro o all’Organo*

di vigilanza?

La verifica in questione è affidata ad entrambi.

Se l’Organo di vigilanza non effettua la verifica biennale, a quali compiti deve assolvere il datore di lavoro, che abbia comunque assolto l’obbligo di denunciare l’impianto?

Il datore di lavoro deve garantire con proprie verifiche l’efficienza dell’impianto.

CESSIONE DI MACCHINE USATE

19. *Le modalità relative alla cessione di una macchina usata in “permuta contro nuovo acquisto”, di cui alle “Linee Guida” della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sono integralmente applicabili alla cessione, senza procura di vendita, di macchine usate ad un commerciante “non utilizzatore diretto”?*

In caso di risposta affermativa, anche in questo caso, l’obbligo di attestazione della conformità della macchina alle “norme previgenti” al 21.9.1996 (art. 11, comma 1) competerebbe solamente al rivenditore della stessa all’atto della vendita?

Se un utilizzatore (datore di lavoro) cede, senza procura di vendita, una macchina usata non ad un “utilizzatore diretto”, ma ad un commerciante, si rientra nella fattispecie considerata nelle “Linee guida” approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 9.10.1997.

Tale cessione, infatti, non comporta la reimmissione sul mercato di una macchina che presenti eventuali carenze, per cui l’obbligo di attestazione della conformità della macchina alle “norme previgenti” al 21.9.1996 (art. 11, comma 1) “compete solamente al rivenditore della stessa all’atto della vendita”.

Si richiama, con riferimento ai casi considerati, quanto previsto nelle suddette “Linee guida”:

“Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato e in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:

- * tipo di macchina e modello
- * numero di matricola
- * nome del costruttore

* dicitura *La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza.*

**PROTEZIONE
DALLE SCARICHE
ATMOSFERICHE**

20. L'obbligo di protezione dalle scariche atmosferiche riguarda tutte le aziende nelle quali vi siano prodotti infiammabili, a prescindere dalle quantità e dalla pericolosità, o solo quelle che svolgano attività comprese:

- * nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. 26.5.1959 n.689?
- * nell'elenco allegato al D.M.16.2.82?

Hanno obbligo di protezione:

- * gli edifici, le attività e gli impianti rientranti nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59 (attuazione dell'art.36 D.P.R. 547/55)
- * i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed all'altezza, possano costituire pericolo (art.38 D.P.R. 547/55)
- * le "grandi" strutture metalliche ubicate all'aperto (art.39 D.P.R. 547/55).

I sopracitati articoli 36, 38 e 39 del D.P.R. 547/55 tuttavia non definiscono:

- * i requisiti di protezione degli impianti;
- * quali siano i camini industriali che possano costituire pericolo;
- * che cosa si debba intendere per "grande massa metallica".

E' quindi sempre necessario eseguire il calcolo probabilistico previsto dalla normativa vigente in materia (CEI 81 - 1: "Protezione delle strutture contro i fulmini"; CEI 81 - 4: "valutazione del rischio dovuto al fulmine"), ossia valutare se la frequenza di fulminazione diretta Nd (Numero di fulmini all'anno che possono colpire la struttura, in relazione alla sua geometria e alla sua ubicazione, tenuto anche conto delle caratteristiche del luogo) è maggiore di quella tollerata dalla norma (Na = frequenza di fulminazione massima tollerabile).

Se Nd è maggiore di Na si deve realizzare l'impianto di protezione.

Se invece Nd è minore o uguale a Na la struttura è autoprotetta (e quindi non necessita di apposito impianto di protezione)

L'esemplificazione dettagliata risulta dal prospetto allegato (vedasi allegato 1) e dagli esempi di seguito riportati (N.B.: sostituire Nf con Nd e Nel con Na, ai sensi della nuova norma CEI 81 - 1, fasc. 2697 - Terza edizione in vigore dal 2.5.1996).

Esempio n. 1

Azienda metalmeccanica con deposito di vernici infiammabili e/o combustibili, per un quantitativo inferiore a quello minimo previsto dal D.P.R. 689/59

(tabella A - N.° d'ordine 11: “depositi ...di prodotti infiammabili o combustibili, per quantità superiore a 500 Kg”).

In base al calcolo effettuato, risulta $N_f > N_{el}$ (ossia $N_d > N_a$, ai sensi della nuova edizione della CEI 81-1).

* Risultando $N_f > N_{el}$, il deposito deve essere protetto contro le scariche atmosferiche

* Il deposito, in quanto a servizio di azienda con lavoratori subordinati, rientra fra le attività soggette al D.P.R. 547/55 (vedasi allegato 1)

* L'attività non rientra tra quelle contemplate dal D.P.R. 689/59, né tra quelle comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.2.82, in quanto il quantitativo non supera i 500 Kg. Pertanto non è soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco (il deposito è comunque soggetto a controllo da parte dell'azienda Usl, ivi compreso il rispetto dei requisiti minimi di prevenzione incendi).

In questo caso, in conclusione, occorre realizzare l'impianto, ma non fare la denuncia all'I.S.P.E.S.L. (vedasi ancora l'allegato).

Esempio n. 2

Civile abitazione ubicata in alta montagna, con deposito esterno di G.P.L. (bidone da 5000 litri) per alimentazione utenze di pertinenza (impianti di riscaldamento autonomo, cucina a gas, ecc.).

In base al calcolo risulta $N_f > N_{el}$

* risultando $N_f > N_{el}$, il deposito deve essere protetto

* trattandosi di deposito a servizio di civile abitazione, non rientra tra le attività soggette al D.P.R. 547/55.

In questo caso occorre realizzare l'impianto di protezione, ma non fare la denuncia all'I.S.P.E.S.L.

Esempio n.3

Azienda con deposito di G.P.L. (bidone da 3000 litri), ubicata in pianura.

Dal calcolo risulta $N_f < N_{el}$

* risultando $N_f < N_{el}$, il deposito risulta “AUTOPROTETTO”, e pertanto non occorre realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

* il deposito, in quanto a servizio di azienda con lavoratori subordinati, rientra tra le attività soggette al D.P.R. 547/55

* il deposito, superando i 500 Kg., rientra anche tra le attività soggette al D.P.R. 689/59 (tabella A - N.° d'ordine 4: “depositi ...di gas disciolti o liquefatti, per quantitativi superiori a 500 Kg”).

In questo caso, pertanto, non deve essere realizzato nessun impianto di prote-

zione; occorre tuttavia presentare la denuncia all'I.S.P.E.S.L., allegando il calcolo comprovante l'autoprotezione della struttura.

Quanto sopra, ai fini della verifica di rispondenza dei parametri indicati.

IGIENE DEL LAVORO / PREVENZIONE

**NOTIFICHE ART. 48
DPR 303/56
ricorrenza obbligo**

21. Quali modifiche vanno notificate ai sensi dell'art. 48 del DPR 303/56?

Si premette che non è possibile definire con precisione il campo di applicazione degli obblighi di cui all'art.48 DPR 303/56, in mancanza di apposite disposizioni che possano prevedere ogni casistica. Sull'argomento sono stati effettuati approfondimenti anche con interlocutori aziendali in un apposito seminario il 7 aprile 1998. Si allegano schede riepilogative (vedasi allegato 2).

Con l'istituzione dello "Sportello unico" per la semplificazione amministrativa, la procedura sarà rivista alla luce delle nuove disposizioni. Procedure e documentazione necessaria potranno essere progressivamente reperibili tra l'altro nella rete telematica TAMTEL al seguente indirizzo: www.provincia.bologna.it

**NOTIFICHE ART.
48 DPR 303/56
modalità**

22. Esiste un modello e/o una modalità unica a livello regionale per la notifica, ai sensi dell'art. 48 del DPR 303/56, delle modifiche dell'organizzazione del lavoro?

Nelle more di nuove procedure attuative della citata "semplificazione amministrativa", viene utilizzata la "scheda regionale" reperibile presso tutte le Aziende U.S.L.

**ESPOSIZIONE A
BENZENE E
DERMATITI**

23. Esistono o sono ipotizzabili soluzioni tecniche "ottimali" (e concretamente attuabili), in relazione: a) all'esposizione a benzene di lavoratori addetti a banchi prova motori

b) a dermatiti per uso di:

*** olio in reparto "montaggio"?**

*** sigillante contenente polietilene glicole dimetilacrilato (sostanza non tabellata)?**

a) Con riferimento al benzene è "ottimale" una soluzione tecnica che preveda la completa segregazione della fase di lavorazione in questione. Va sottolineato che essendo le soluzioni tecnologiche in continua evoluzione è ad esse che il

datore di lavoro dovrà fare riferimento in sintonia con quanto disposto dall'art. 3 del D.lgs 626/94.

b) Per le dermatiti, in generale vale il consiglio di scegliere i prodotti meno sensibilizzanti, previo esame delle relative schede di sicurezza.

ACCERTAMENTI SUI LAVORATORI

24. Quali accertamenti strumentali e di laboratorio sono a carico dell'azienda, e quali del S.S.N.?

Il quesito riguarda accertamenti su patologie di presunta eziologia professionale, in relazione ai quali il medico di famiglia del lavoratore ha interpellato l'organo di vigilanza.

Premesso che gli oneri per gli accertamenti sanitari richiesti dal Medico competente e finalizzati all'espressione del giudizio di idoneità sono comunque a carico del datore di lavoro (anche nel caso di sospetta malattia professionale), nel caso di accertamenti richiesti da medici diversi dal medico competente gli oneri gravano sul SSN o sull'INAIL a seconda degli esiti degli accertamenti stessi.

CAMERA DI MEDICAZIONE

25. Sussiste l'obbligo della camera di medicazione per locali di spettacolo?

L'obbligo della camera di medicazione è fissato dal DPR 303/56 in rapporto al numero di lavoratori dipendenti e alla tipologia di attività; nel caso del "pubblico" spetta alla Commissione Pubblici Spettacoli determinarne la necessità.

D.LGS. 494/96 (CANTIERI)

D.LGS. 494/96 notifica

26. Quali le modalità di notifica all'Organo di vigilanza in caso di lavori urgenti, ai sensi del D.Lgs. 494/96?

La notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato III al D.Lgs. 494/96, va inviata secondo modalità compatibili con l'urgenza, la durata ed il tipo di lavoro, e quindi anche per mezzo del fax.

D.LGS. 494/96 appalti di lavori pubblici

27. Per la legge 109/94 i contratti di appalto di lavori pubblici possono avere per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, qualora "riguardino lavori la cui componente impiantistica

o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera" (art.19 comma 1 come recentemente modificato dalla legge 415/98 - c.d. "Merloni ter").

Come si devono comportare rispettivamente il committente e l'appaltatore in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs.494/96 per la fase di progettazione esecutiva dell'opera?

Può, in particolare, il committente designare nell'ambito della ditta appaltatrice:

** il coordinatore per la progettazione, ovvero*

** il coordinatore per l'esecuzione?*

Chi deve predisporre il "piano di sicurezza e coordinamento": il committente o la ditta appaltatrice?

In relazione alla designazione dei "Coordinatori" allo stato attuale - salvi successivi approfondimenti in merito - si ritiene che:

* nel caso di appalto di lavori pubblici, di norma, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione devono essere nominati prima di procedere alla gara, e pertanto non possono essere persone nominate nell'ambito dell'impresa aggiudicataria dei lavori, salvo che questa sia già stata legalmente individuata;

* in fase esecutiva il committente o il responsabile dei lavori possono sostituire il coordinatore precedentemente nominato, anche con persona dell'impresa esecutrice che abbia i requisiti richiesti.

Con riferimento al piano di sicurezza, esso deve essere predisposto dal committente.

La citata "Merloni ter" in sede di modifica dell'art.31 della legge 109/94, ha previsto in proposito che la ditta appaltatrice (o concessionaria) deve redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

* eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ovvero un piano di sicurezza sostitutivo qualora i suddetti piani non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 494/96;

* un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani citati al punto precedente.

La stessa legge inoltre stabilisce che "le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese nel piano stesso”.

D.LGS. 494/96
piano di sicurezza

28. In caso di cessazione dell'attività del cantiere temporaneo e mobile, a chi compete la conservazione del "Piano di sicurezza"?

Un caso che potrebbe prospettarsi è quello di denuncia di malattia professionale per lavorazioni effettuate in un cantiere per conto di un Committente che non esiste più (ad esempio un Consorzio temporaneo di imprese).

Premesso che la legge nulla stabilisce espressamente in merito, la questione va esaminata sotto diversi profili:

a) per quanto riguarda i datori di lavoro, è opportuno e consigliabile che essi conservino la documentazione prescritta quale il "piano di sicurezza e coordinamento" il quale, una volta accettato e gestito da parte dei singoli datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs.494/96, costituisce adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, inerenti tra l'altro, alla valutazione dei rischi, all'elaborazione del relativo documento e agli obblighi di informativa, cooperazione e coordinamento nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi;

b) per quanto riguarda il committente, egli è senz'altro tenuto alla conservazione, in particolare, del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 4, comma 1 lett.b D.Lgs. 494/96), il quale, peraltro, "è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera"; in altre parole, il fascicolo riguarda l'opera e la "segue".

D.LGS. 494/96 campo
di applicazione

29. Quando si deve applicare il D. Lgs. n.494/96 con riferimento all'installazione di "impianti tecnologici", che richiedano opere edili o di genio civile ?

Le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione del Decreto in questione solo "nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere", il cui luogo di esecuzione è comunque un cantiere (Circ. Min. Lav. n.41 del 18.3.1997). Gli "impianti tecnologici" rientrano nella definizione di "impianti" di cui all'allegato I, p.2 del D.Lgs. n.494/96 solo se "asserviti ad opere edili o di genio civile", e non alla produzione industriale o di servizi (Circ. Min. Lav. n.30 del 5.3.1998).

In altre parole, l'installazione o la manutenzione di "impianti tecnologici" rien-

trano nel campo di applicazione del D. Lgs.494/96 solo se si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile, o in connessione con opere edili o di genio civile.

In tali casi, pertanto, saranno vigenti i vari obblighi, ognuno dei quali dipenderà dalla dimensione in uomini/giorni del cantiere (ad es.: nomina dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione), ovvero varrà indipendentemente da essa (ad. es: notifica preliminare per i cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II).

Negli altri casi, varranno gli specifici obblighi di tutela stabiliti a carico dei datori di lavoro committenti anche nel D.Lgs. 626/94, all'art.7, il quale "impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro committenti, sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi. Tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale...e di servizi" (Circ. Min. Lav. n.30 del 5.3.1998).

D.LGS. 494/96
pluralità di lavori edili

30. Se in un capannone industriale vengono eseguite più tipologie di lavori edili (ad esempio rifacimento del tetto, imbiancatura, lavori elettrici, manutenzione finestre), con intervallo di tempo tra l'una e l'altra, ciascuna con diverso contratto e per una durata in uomini/giorni inferiore ai limiti per l'applicabilità del D.Lgs. n. 494/96, il committente può considerarsi esonerato dagli obblighi della "direttiva cantieri" trattandosi di più lavori distinti tra loro e non di un'unica opera?

Secondo le "integrazioni operative" predisposte dalla Task-force dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, poiché "elemento discriminante degli obblighi di cui al D.Lgs.494/96 sono non le caratteristiche del contratto di appalto, ma esclusivamente le caratteristiche del cantiere nei termini di uomini/giorni ... per ogni cantiere andrà quindi stimata la dimensione del relativo intervento in termini di uomini/giorni, considerando il singolo intervento".

Conseguentemente, al quesito va data risposta affermativa, a meno che l'insieme degli interventi non sia previsto all'interno di un unico progetto, caso nel quale l'opera è da considerarsi unitaria.

REGISTRO INFORTUNI

MODALITÀ DI TENUTA

31. *Se un'azienda nella medesima area ha due unità lavorative, ciascuna con una diversa posizione INAIL, quali uno stabilimento produttivo ed una filiale di vendita (che svolge attività commerciale e di assistenza clienti con "personalizzazione del prodotto"), il registro infortuni può essere unico, ai sensi del p.4) della circolare n.537/59 del Ministero del Lavoro?*

Quest'ultima riguarda l'ipotesi "di aziende che in uno stesso stabilimento esercitano due o più attività (caso tipico: molino e pastificio) per conoscere se debbono tenere un solo registro o un registro per ciascuna attività".

Il Ministero ha ritenuto che "in merito, tenuto presente che il posto di lavoro è unico, dette aziende potranno tenere un unico Registro nel quale ... potrà essere richiesto di precisare, nella colonna 6, prima della indicazione del reparto, l'attività cui è addetto il lavoratore infortunato".

E' da ricordare che il registro infortuni deve essere conservato "sul luogo di lavoro" a disposizione degli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda l'esempio citato il registro può essere unico.

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza competente può derogare alla tenuta di registri distinti, verificata la situazione caso per caso.

Per gli aspetti assicurativi (INAIL), al contrario, non essendoci correlazione tra l'unicità o la difformità delle posizioni assicurative considerate, il registro può essere unico.

RESPONSABILITA' E SANZIONI

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

32. *Nel caso di una Società in nome collettivo, quali sono gli ambiti di responsabilità dei diversi Soci a fronte di prescrizione ai sensi del D.Lgs.758/94?*

Per le società di persone la responsabilità ricade su ciascun socio, a meno che non risulti l'espressa delega, secondo i criteri consolidati da parte della giurisprudenza.

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

33. *Il procedimento di estinzione del reato di cui al D.Lgs. 758/94 viene applicato anche nell'ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente ed autonomamente provveduto ad eliminare le conseguenze dannose della contravvenzione prima della prescrizione dell'organo di vigi-*

lanza, o comunque indipendentemente da essa?

La Corte Costituzionale ha esaminato nei primi mesi del 1998 il caso, relativo ad una notizia di reato acquisita da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza, di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore.

Con la sentenza n.19/98 anche l'ipotesi qui considerata è stata ricondotta nel campo di applicazione della procedura estintiva. E' stata infatti dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.21, 1° comma, del D.Lgs. 758/94, "nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato, coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste".


Questa interpretazione del D.Lgs.758/94 è, secondo la Corte Costituzionale, coerente con "l'interesse alla regolarizzazione della violazione e alla correlativa tutela dei lavoratori", che in materia di igiene e sicurezza del lavoro "è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale".

Essa rende quindi possibile un'applicazione della disciplina in base alla quale, nel caso di specie, "l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire ora per allora la prescrizione prevista dall'art. 20 ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irrualmente impartite, nonché a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, sì che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art.24". Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della sentenza n. 19/98 (vedasi allegato 3).

Allegato 1

IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE SU QUALSIASI EDIFICIO

Schema riepilogativo



Legenda: Nf = Nd = Numero di fulmini all'anno che possono colpire la struttura, in relazione alla sua geometria e alla sua ubicazione, tenuto anche conto delle caratteristiche del luogo.

Nel = Na = Frequenza di fulminazione massima tollerabile.

Allegato 2

ART. 48 DPR 303/56**Notifiche al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L.**

Chi intende costruire, ampliare od adattare un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano essere presumibilmente addetti più di tre operai è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro (attualmente S.P.S.A.L.)... La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli impianti, correlata da disegni di massima... L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali degli impianti e alle modalità delle lavorazioni.

**ART. 4 DLgs 626/94****Obblighi del datore di lavoro,....**

*... in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, **nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro**, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...*

**Sono conciliabili gli articoli 48 DPR 303/56 e 3 DLgs 626/94?**

*Se si ritiene che quello previsto dall'articolo 48 sia un provvedimento esclusivamente autorizzativo i due articoli sono fra loro non congruenti; se invece si considera **importante la finalità preventiva** i due articoli possono essere fra loro connessi.*



Quando scatta l'obbligo di notifica ex art. 48 DPR 303/56?

Ogni qualvolta si modificano le lavorazioni?

Ogni qualvolta si inserisce una nuova apparecchiatura nel ciclo produttivo?

Anche quando le modifiche risultino di breve durata?

Anche quando tali modifiche risultino migliorative della situazione precedente?



La modifica ex art. 48 DPR 303/56 Modifiche sostanziali delle realtà lavorative

Per modifica sostanziale si deve intendere quell'intervento nella realtà che comporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 626/94 una modifica della valutazione dei rischi. Tale modifica deve incidere in maniera peggiorativa rispetto all'assegnazione del rischio. Il concetto di durata e quindi di temporaneità della lavorazione poco o nulla incide nella valutazione sulle necessità della notifica.



Sostanziale modifica della realtà lavorativa

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia dubbi sulla significatività delle variazioni apportate, può rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro per valutare, previo esame congiunto, la necessità di nuova notifica.



Allegato 3

N. 19

Sentenza 12-18 febbraio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere – Abusivismo edilizio – Ammissione alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato di coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione – Omessa previsione – Impregiudicata la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l'organo di vigilanza – Non fondatezza.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art.24, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 26 marzo, il 10 ed il 30 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Ferrara rispettivamente iscritte ai nn. 341, 474 e 475 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

(omissis.)

Considerato in diritto

1. – Con tre ordinanze di analogo tenore, il giudice per le indagini preliminari

della Pretura circondariale di Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758, “nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione”, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia ommesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste”.

Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima norma, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Ad avviso del giudice rimettente, in entrambe le situazioni la norma censurata violerebbe l'art. 3 della Costituzione: sia nel primo che nel secondo caso risulterebbe privo di ogni razionale giustificazione riservare al contravventore, che abbia spontaneamente e autonomamente regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994, ovvero quando tale organo sia intervenuto, ma abbia ommesso di impartire le prescrizioni o le abbia impartite senza osservare le forme stabilite dalla legge, un trattamento peggiore rispetto alla posizione di chi ha tenuto il medesimo comportamento a seguito dell'apposita prescrizione dell'organo di vigilanza. Gli effetti favorevoli della dichiarazione di estinzione del reato opererebbero, infatti, solo nei confronti del contravventore che ha regolarizzato la violazione dopo avere ricevuto la formale prescrizione dell'organo di vigilanza, e non si estenderebbero a chi, avendo colto “autonomamente il disvalore della propria condotta, volontariamente determina la cessazione della situazione illecita”, senza esservi indotto dall'ingiunzione dell'organo di vigilanza.

2. – Ove nelle situazioni esposte dal giudice rimettente fosse effettivamente preclusa la possibilità di definizione amministrativa dell'illecito, si determinerebbe indubbiamente una irragionevole e peggiore disparità di trattamento nei confronti del contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione in tema di igiene e sicurezza del lavoro prima dell'intervento dell'organo di vigilanza, ovvero quando tale organo, pur essendo intervenuto, non abbia impartito la formale prescrizione ad adempiere. Ma tale disparità, che sarebbe certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe, verrebbe meno ove la disciplina consentisse una soluzione interpretativa tale da superare la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' infatti compito del giudice, prima di ricorrere allo strumento dell'incidente di legittimità costituzionale, privilegiare una lettura delle nor-

me rispettosa del principio di eguaglianza e, quindi, conforme a Costituzione.

3. – Il sistema delineato dal capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, così legittimando prassi già invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche. La nuova normativa mira, cioè, da un lato ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale, dall'altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale.

Tali obiettivi sono perseguiti mediante una procedura, parallela e coordinata con il procedimento penale, che si sviluppa attraverso momenti e passaggi tra loro strettamente concatenati: apposita prescrizione di regolarizzare la violazione entro un termine prefissato, impartita al contravventore dall'organo di vigilanza (art. 20); verifica da parte dell'organo di vigilanza dell'eliminazione della violazione nel rispetto delle modalità e del termine indicati dalla prescrizione; conseguente ammissione del contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa e successiva comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento della somma stabilita (art. 21); estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione e provvede al pagamento della somma stabilita e successiva richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 24).

4. – Da tale complesso normativo emerge che entrambe le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza: anzi, è plausibile e ragionevole sostenere che a maggior ragione dovrebbe essere ammesso alla definizione in via amministrativa, in vista dell'estinzione del reato e della conseguente richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, a nulla rilevando che la notizia del reato sia stata inoltrata da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza. Al riguardo, è significativo che lo stesso legislatore abbia espressamente previ-

sto due situazioni anomale rispetto al procedimento tipico descritto dagli articoli 20 e seguenti. Nel caso in cui il pubblico ministero abbia acquisito la notizia del reato di propria iniziativa, ovvero da privati o da soggetti pubblici diversi dall'organo di vigilanza, l'art. 22 prescrive che lo stesso pubblico ministero debba darne immediata comunicazione a quest'ultimo per le determinazioni inerenti alla prescrizione necessaria per eliminare la contravvenzione, così da fare rientrare tale ipotesi nella procedura tipica disciplinata dalla legge. La seconda situazione si riferisce al caso in cui l'adempimento della prescrizione sia avvenuto in un tempo superiore ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza: poiché in tale ipotesi la prescrizione è già stata impartita, l'art. 24, comma 3, rinvia l'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale, relativo alla disciplina dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, stabilendo comunque che la somma da versare sia ridotta al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione.

Tenendo presente la diversità tra queste due situazioni e la differente ratio che sorregge le relative discipline legislative – l'una caratterizzata dall'esigenza di attivare la specifica competenza dell'organo tecnico di vigilanza e di assicurare al contravventore la possibilità di usufruire del particolare meccanismo estintivo del reato, l'altra dalla necessità di garantire comunque il controllo giurisdizionale sull'effettiva eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in un caso in cui l'organo di vigilanza è intervenuto ad impartire le prescrizioni, ma ha dettato un termine ovvero modalità di adempimento che non sono stati esattamente rispettati, questa Corte ritiene che non sussista alcun ostacolo ad una interpretazione sistematica e teleologica capace di ricondurre le due situazioni oggetto della presente causa nell'alveo della procedura volta ad ammettere il contravventore sostanzialmente adempiente, alla definizione in via amministrativa e alla conseguente estinzione del reato.

Appare infatti che le "lacune" segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dall'obiettivo difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa. Pertanto, è senz'altro possibile un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire ora per allora la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irrualmente

impartite, nonché a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, sì che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24.

Al di là delle indicazioni ora esposte al fine di addivenire ad un'applicazione della disciplina censurata conforme a Costituzione, rimane evidentemente impregiudicata la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l'organo di vigilanza, nel rispetto della duplice esigenza di attivare la specifica competenza tecnica di tale organo e di ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo in esame.

5. – Così chiaro il quadro normativo, le questioni sollevate dal giudice rimettente vanno pertanto dichiarate non fondate.

DISPOSITIVO

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.


Il presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola



PARTE SECONDA

Riepilogo degli obblighi formativi per il datore di lavoro che può ed intende assumere direttamente i compiti del R.S.P.P., di pronto soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione

D.Lgs 626/94 e successive modifiche - Art. 10, comma I e Allegato I (v. pag. 53 e seg.)

**OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE
SI NOMINA
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Art.10 c.2 D.Lgs.626/94 (v. pag. 53)

CONTENUTI DEL CORSO (DURATA minima 16 ore):
Art.3 Decreto Interministeriale 16.01.1997 (v. pag. 72)

ATTESTATO RILASCIATO DALL'ENTE DI FORMAZIONE

I datori di lavoro che si sono autonominati Responsabili del Servizio Prevenzione Protezione prima del 31/12/96 ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 626/94 sono esentati dal corso.

**OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE
PROVEDE DIRETTAMENTE ALL'ATTIVITÀ
DI PRONTO SOCCORSO**

*ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
22 c. 5 D.Lgs.626/94 (v. pag. 54)*

CONTENUTI E DURATA DEL CORSO

Da definire con apposito D.M.

A tutt'oggi non è prevista esenzione dall'obbligo di frequenza del corso.

**OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE
SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI
allegato I al DM 10/3/98 Gazzetta uff. n° 64 del 7/4/98
(v. pag. 59 e seg.)

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Allegato IX D.M. 10.03.98 p.9.4 (v. pag.68)

Rientrano in tale categoria le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Art.10 c.2 D.Lgs.626/94 (v. pag. 53)

CONTENUTI DEL CORSO:
Allegato IX D.M.10.03.98 p.9.5 (v. pag. 68)

CORSO A (DURATA 4 ore)

I datori di lavoro che si sono autonominati Responsabili del Servizio Prevenzione Protezione prima del 31/12/96 ai sensi dell'articolo 10 D.Lg. 626/94 sono esentati dal corso.

I datori di lavoro che hanno seguito un corso di prevenzione incendi o per Responsabile del S.P.P. prima del 8/10/98 hanno assolto l'obbligo indipendentemente dal programma del corso se in possesso dei relativi ATTESTATI rilasciati dall'ENTE DI FORMAZIONE.

**OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE
SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI
allegato I al DM 10/3/98 Gazzetta uff. n° 64 del 7/4/98
(v. pag. 59 e seg.)

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Allegato IX, p.9.3 (v. pag. 68) e X D.M. 10.03.98 (v. pag. 71)

Allegato IX

- Luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DM 16/2/82 (v. pag. 80 e seg.) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n° 689 del 1959 (v. pag. 74 e seg.), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
- Cantieri temporanei e ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Allegato X

- Alberghi con posti letto compresi tra 100 e 200.
- Depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie tra 10.000 e 20.000 m².
- Attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico tra 5 e 10.000 m².
- Scuole di ogni ordine e grado con persone presenti tra 300 e 1.000.
- Uffici con presenza di dipendenti compresi tra 500 e 1.000.
- Locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.
- Edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato, adibiti a musei, gallerie, ecc. con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m².

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Art.10 c.2 D.Lgs.626/94 (v. pag. 53)

CONTENUTI DEL CORSO:
Allegato IX D.M. 10.03.98 p.9.5 (v. pag. 68e seg.)

CORSO B (DURATA 8 ore)

I datori di lavoro che si sono autonominati Responsabili del S.P.P. prima del

31/12/96 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 626/94 sono esentati dal corso.

I datori di lavoro che hanno seguito un corso di prevenzione incendi o per Responsabile del S.P.P. prima del 8/10/98 hanno assolto l'obbligo indipendentemente dal programma del corso se in possesso dei relativi ATTESTATI rilasciati dall'ENTE DI FORMAZIONE.

Per le attività dell'allegato X è richiesto:

ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA RILASCIATO DAI VV.FF
art. 6 DM 10.3.98 (v. pag. 55 e seg.) - art. 3 L. 28.11.96 n. 609 (v. pag. 95)

**OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO CHE
SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI

**allegato I al DM 10/3/98 Gazzetta uff. n° 64 del 7/4/98
(v. pag. 59 e seg.)**

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Allegato IX p. 9.2 (v. pag. 67) e X D.M. 10.03.98 (v. pag. 71)

- Industrie e depositi di cui agli artt.4 e 6 del DPR n° 175/88 e successive modifiche e integrazioni (v. pag. 93).
- Fabbriche e depositi di esplosivi.
- Centrali termoelettriche.
- Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
- Impianti e laboratori nucleari.
- Depositati al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m².
- Attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m².
- Aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
- Alberghi con oltre 200 posti letto.
- Cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m o ove si impiegano esplosivi.
- Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani, Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti.
- Uffici con oltre 1.000 dipendenti.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Art.10 c.2 D.Lgs.626/94 (v. pag. 53)

CONTENUTI DEL CORSO:

All. IX D.M. 10.03.98 p.9.5 (v. pag. 68 e seg.)

CORSO C (DURATA 16 ore)

I datori di lavoro che si sono autonominati Responsabili del S.P.P. prima del 31/12/96 ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 626/94 sono esentati dal corso.


I datori di lavoro che hanno seguito un corso di prevenzione incendi o per Responsabile del S.P.P. prima del 8/10/98 hanno assolto l'obbligo indipendentemente dal programma del corso se in possesso dei relativi ATTESTATI rilasciati dall'ENTE DI FORMAZIONE.

È richiesto l'ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA RILASCIATO DAI
VV.FF

art.6 DM 10.03.98 (v. pag. 55 e seg.) - art.3 L. 28/11/96 n° 609 (v. pag. 95)

OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SI NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE, CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE, CHE PROVVEDE DIRETTAMENTE AI COMPITI DEL PRONTO SOCCORSO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO



PARTE SECONDA

OBBLIGHI FORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO

Normativa di riferimento

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 19 Settembre 1994, n. 626
di attuazione della direttiva 89/391 CEE
e 7 direttive collegate

(S.O. alla G.U. n. 265 del 12.11.1994)

TESTO COORDINATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 19
Marzo 1996 n. 242, di modifica

– le modifiche sono riportate con carattere differente –

(S.O. alla G.U. n. 104 del 6.5.1996)

ART. 10 *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.*

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 11;

c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analogha documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 15 Pronto soccorso

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione di provvedimenti di cui al comma 1.

ART. 22 Formazione dei lavoratori

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

ALLEGATO I**CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)**

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Aziende artigiane e industriali ⁽¹⁾ | fino a 30 addetti |
| 2. Aziende agricole e zootecniche | fino a 10 addetti ⁽²⁾ |
| 3. Aziende della pesca | fino a 20 addetti |
| 4. Altre aziende | fino a 200 addetti |

⁽¹⁾ Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Maggio 1988, numero 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

⁽²⁾ Addetti assunti a tempo indeterminato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

(S.O. alla G.U. n. 81 del 7.4.1998)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e succes-

sive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:
 - a) livello di rischio elevato;
 - b) livello di rischio medio;
 - c) livello di rischio basso.

Art. 3.

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
 - a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
 - b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
 - c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Art. 4.

Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Art. 5.

Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Art. 6.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legi-

slativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7.

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 - GENERALITÀ

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

1.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:

- **PERICOLO DI INCENDIO:** proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- **RISCHIO DI INCENDIO:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO:** procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

1.4.1.1 - *Materiali combustibili e/o infiammabili*

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

1.4.1.2 - Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

1.4.2 – IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INCENDIO

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;

- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedi-

menti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

1.4.4 – CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: – per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure, previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

A) VIE DI ESODO

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
- 8) limitazione dell'affollamento.

B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

- 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO

- 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
- 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- 3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- 4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
- 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle per-

sono presenti.

D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

ALLEGATO IX

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ

9.1 GENERALITÀ

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili, e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
 - Principi della combustione;
 - prodotti della combustione;
 - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
 - effetti dell'incendio sull'uomo;
 - divieti e limitazioni di esercizio;
 - misure comportamentali.
- 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
 - Principali misure di protezione antincendio;

- evacuazione in caso di incendio;
 - chiamata dei soccorsi.
- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
 - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
 - le sostanze estinguenti;
 - triangolo della combustione;
 - le principali cause di un incendio;
 - rischi alle persone in caso di incendio;
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO, E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
 - vie di esodo;
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
 - procedure per l'evacuazione;
 - rapporti con i vigili del fuoco;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - sistemi di allarme;
 - segnaletica di sicurezza;
 - illuminazione di emergenza.
- 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

- 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
- Principi sulla combustione;
 - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali operative.

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

ALLEGATO X

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 dei DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

DECRETO INTERMINISTERIALE 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

(G.U. n. 27 del 3.2.1997)

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei lavoro;

Decretano

Art. 3.

Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4

Attestazione dell'avvenuta formazione

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco.

(G.U. 4 settembre 1959, n. 212)

Articolo unico. – Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al

controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.

TABELLA A

AZIENDE E LAVORAZIONI NELLE QUALI SI PRODUCONO, SI IMPIEGANO, SI SVILUPPANO O SI DETENGONO PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI (ART. 36, LETT. A) DEL D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547).

<i>N. d'ordine</i>	<i>Denominazione e settore di attività</i>
1	Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
2	Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
3	Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti.
4	Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiore a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
5	Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6	Aziende per l'idrogenazione di oli e grassi.
7	Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8	Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9	Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli di gas.
10	Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli oli minerali, miscele, lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli oli minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc.,

<i>N. d'ordine</i>	<i>Denominazione e settore di attività</i>
	preparazione e lavorazione di oli lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di oli minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
11	Depositi magazzini e rivendite di benzina, petrolio, oli minerali ed altri prodotti idrocarburiati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
12	Autorimesse pubbliche.
13	Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
14	Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
15	Estrazione di oli con solventi infiammabili.
16	Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
17	Produzione di acqua ragia vegetale.
18	Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19	Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
20	Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21	Aziende in cui viene eseguita la iniezione di oli creosolati.
22	Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23	Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24	Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60% in volume.
25	Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26	Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.
27	Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28	Reparti con verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
29	Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici iso-

<i>N. d'ordine</i>	<i>Denominazione e settore di attività</i>
	lati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30	Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (Acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, clorofornio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilisobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
31	Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirollo monomero).
32	Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplosive considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
33	Produzione e depositi di celluloidi e di oggetti vari dello stesso materiale.
34	Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35	Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36	Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37	Produzione e depositi di fiammiferi.
38	Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39	Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40	Aziende per la produzione di agglomerati di materiali com-

<i>N. d'ordine</i>	<i>Denominazione e settore di attività</i>
	bustibili, di cartoni e feltri catramali, di carbolineum di nerofumo e di vernici nere.
41	Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42	Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43	Laboratori di attrezzature e scenografia teatrale.
44	Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
45	Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46	Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47	Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
48	Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linolcum e prodotti affini.
49	Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
50	Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1.000 kg.
51	Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li nelle 24 ore.
52	Riserie con potenzialità superiore a 100 q.li nelle 24 ore.
53	Produzione di surrogati di caffè.
54	Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazioni della paglia; dello sparto e simili; lavorazio-

TABELLA B

AZIENDE E LAVORAZIONI CHE PER DIMENSIONI, UBICAZIONI ED ALTRE RAGIONI PRESENTANO IN CASO DI INCENDIO GRAVI PERICOLI PER LA INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI (ART. 36, lett. B) DEL D.P.R. 27 APRILE 1955, n. 547).

<i>N. d'ordine</i>	<i>Denominazione e settore di attività</i>
	ni del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini.
1	Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2	Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3	Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.
4	Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
5	Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6	Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
7	Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.

D.M. 16 febbraio 1982

Modificazioni del d.m. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

(G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniquale volta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi dalla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE
SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA L. 26 LUGLIO 1965, N. 966).**

Attività	Periodicità della visita (in anni)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas combustibili (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
a) compressi:	
• per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
• per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
• per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg	6
• per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
• per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
• per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
b) disciolti o liquefatti:	
• per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc	6
• per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6

- | | |
|---|-------------|
| 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar | u.t. |
| 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione | 6 |
| 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti | 6 |
| 9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili | 6 |
| 10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi | 6 |
| 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas | 6 |
| 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc | 3 |
| 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc | 3 |
| 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili | 6 |
| 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili (*) | |

* come modificato dal D.M. 27.3.1985

-
- | | |
|---|---|
| a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc | 6 |
| b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc | 3 |
| 16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: | |
| • per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc | 6 |
| • per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc | 3 |
| 17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc | 6 |
| 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio. | 6 |
| 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in cielo e/o in deposito superiori a 500 kg. | 3 |
| 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: | |
| • con quantitativi da 500 a 1.000 kg | 6 |
| • con quantitativi superiori a 1.000 kg | 3 |
| 21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti | 6 |
| 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: | |

- con capacità da 0,2 a 10 mc 6
 - con capacità superiore a 10 mc 3
- 23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in cielo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
- 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici 3
- 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai d.m. 18 ottobre 1973, e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 6
- 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 3
- 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 3
- 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 3
- 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di 3

perossido di idrogeno	
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con	6

- oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li
- 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 6
- 43) Depositi di carte, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6
- 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche si sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 6
- 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg 3
- 46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del d.m. 30 novembre 1983: (*)

* come modificato dal D.M. 27.3.1985 e D.M. 30.10.1986

-
- da 500 a 1.000 q.li 6
 - superiore a 1.000 q.li 3
- 47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
- da 50 a 1.000 q.li 6
 - oltre 1.000 q.li 3
- 48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
- da 50 a 1.000 q.li 6
 - oltre 1.000 q.li 3
- 49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti 6
 - oltre 75 addetti 3
- 50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 6
- 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6
- 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6
- 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6
- 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6

- | | |
|--|---|
| 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li | 6 |
| 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito | 6 |
| 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li | 3 |
| 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li | 6 |
| 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | 3 |
| 60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitelfarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li | 6 |
| 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati | 6 |
| 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li | 6 |
| 63) Centrali termoelettriche | 3 |
| 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw | 6 |
| 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. | 6 |

-
- | | |
|---|---|
| 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | 3 |
| 67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze | 3 |
| 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli | 6 |
| 69) Cantieri navali con oltre cinque addetti | 6 |
| 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti | 6 |
| 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti | 6 |
| 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti | 6 |
| 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti | 3 |
| 74) Cementifici | 3 |
| 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della l. 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) | 6 |

- 76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) 6
- 77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della l. 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) 6
- 78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 6
- 79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della l. 31 dicembre 1962, n. 1860) 6
- 80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego – impianti nucleari;
– reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti. 6
- 81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 3
- 82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti **u.t.**

-
- | | |
|--|-------------|
| 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti | 6 |
| 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto | 6 |
| 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti | 6 |
| 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto | 6 |
| 87) Locali adibiti per esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi | 6 |
| 88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq | 6 |
| 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti | u.t. |
| 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al r.d. 7 novembre 1942, n. 1564 | u.t. |
| 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/b | 6 |
| 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili | 6 |

- 93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti **6**
- 94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri **u.t.**
- 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del d.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 **u.t.**
- 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 **u.t.**
- 97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm **u.t.**

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della l. 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 1 giugno 1988, n. 127)

Art. 4. Obbligo di notifica.

1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

Art. 6. Dichiarazione.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 e dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.

Legge 28 novembre 1996, n. 609

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

(G. U. 30 novembre 1996, n. 281)

Art. 3.

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di

cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.